



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BIZZOTTO, DE CARLO, DE POLI, GUIDOLIN
e SBROLLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 2023

Istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della
Repubblica presso il tribunale della Pedemontana

ONOREVOLI SENATORI. – Il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (recante «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148»), unitamente al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita con il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

La riforma del 2012 infatti ha operato la soppressione di 31 sedi di tribunale e delle relative procure della Repubblica e di tutte le 220 sezioni distaccate di tribunale in tutto il territorio nazionale. La regione Veneto, in particolare, ha visto coinvolte le sedi di Bassano del Grappa, Cittadella, Este, Adria, Castelfranco Veneto, Conegliano, Montebelluna, Chioggia, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Pieve di Cadore, Legnago, Soave, Schio.

Già dal momento della sua entrata in vigore la riforma ha però subito pesanti critiche per i risvolti pratici che comportava la chiusura di importanti presidi di giustizia e del relativo apparato amministrativo.

Per tali ragioni, nel 2013 alcune regioni quali l'Abruzzo (promotore), il Piemonte, le Marche, la Puglia, il Friuli Venezia Giulia, la Campania, la Liguria, la Basilicata e la Calabria hanno promosso un *referendum* abrogativo per la parziale soppressione dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 12 del 29 gennaio 2014 e a seguire con sentenza n. 5 del 27 gennaio 2015, tuttavia dichiarò l'inammissibilità delle richieste referendarie, in sintesi sia perché «l'abroga-

zione, a seguito dell'eventuale accoglimento della proposta referendaria, di una disposizione abrogativa è [...] inidonea a rendere nuovamente operanti norme che, in virtù di quest'ultima, sono già state espunte dall'ordinamento» sia per mancanza del requisito della necessaria omogeneità, atteso che i quesiti riguardavano la legge delega e l'intero testo dei due decreti legislativi attuativi, ovvero il n. 155 e il n. 156 del 2012. Ciò in quanto se da un lato «è vero che un nesso lega i tre testi legislativi sopramenzionati tutti volti a comporre il nuovo disegno dell'organizzazione giudiziaria, nelle sue varie articolazioni, al fine di semplificarlo e di alleggerirne i costi» d'altro lato l'intervento del legislatore si sostanziava in un'architettura complessa, a fronte della quale, «poiché la riforma è sottoposta all'abrogazione popolare come un aggregato indivisibile, l'elettore si troverebbe a dover esprimere un voto bloccato su una pluralità di atti e di disposizioni diverse, con conseguente compressione della propria libertà di scelta». In concreto, l'eventuale accoglimento e conseguente abrogazione della legge delega e dei due decreti, relativi alla riorganizzazione della magistratura ordinaria e degli uffici del giudice di pace, da un lato non avrebbe consentito una compiuta espressione della reale volontà dell'elettore e dall'altro avrebbe determinato un vuoto normativo non colmabile in via interpretativa, con conseguente probabile paralisi della funzione giurisdizionale.

Nonostante l'esito non favorevole della iniziativa referendaria, rimangono in tutta la loro evidenza le criticità sollevate dalle regioni. La concentrazione dell'attività giurisdizionale presso i capoluoghi di provincia e la conseguente soppressione delle sedi de-

centrate ha infatti reso più gravoso l'accesso alla giustizia anche a causa, molto spesso, della conformazione ed estensione territoriale.

L'attuata riforma, che aveva come presupposto il contenimento della spesa pubblica e una migliore organizzazione territoriale degli uffici, non ha prodotto né una minore spesa, né una migliore resa soprattutto in termini di accelerazione dei procedimenti giudiziari.

Il presente disegno di legge vuole quindi istituire il tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana. Ciò permetterebbe il ripristino di un servizio territoriale essenziale.

Solo nel territorio di Bassano del Grappa, infatti, la costituzione di un tribunale della Pedemontana garantirebbe il riutilizzo di strutture in disuso come l'edificio denominato « Cittadella della Giustizia », un'opera di 11.000 metri quadri, che sarebbe destinata a servire 72 comuni e oltre 500.000 abitanti, che verrebbero ridestinati dalla loro appartenenza attuale ai fori di Vicenza, Padova e Treviso, e che troverebbero una più vicina allocazione nell'area pedemontana, nel rispetto dell'articolo 5 della Costituzione ovvero nel più ampio decentramento amministrativo dei servizi che dipendono dallo Stato.

L'articolo 1, in particolare, prevede, nel distretto della corte di appello di Venezia, l'istituzione del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

Attraverso la costituzione del tribunale della Pedemontana, si potrà, da un lato, alleggerire il carico di lavoro dei tribunali di Vicenza, Padova e Treviso, e dell'altro lato, si garantirà un servizio più efficiente sia per i cittadini dei sopracitati tribunali, che hanno visto peggiorare i tempi con cui vengono definiti i giudizi, sia per i cittadini apparte-

menti all'istituendo tribunale della Pedemontana, che potranno beneficiare di tempi più celeri nella definizione dei processi.

Il tribunale della Pedemontana comprenderebbe 72 comuni che, in grandissima parte, si sono già espressi in maniera favorevole alla creazione dell'ottavo tribunale del Veneto, che andrebbe ad accorpate alcuni dei comuni dei fori di Vicenza, Treviso e Padova attraverso l'utilizzo della cosiddetta « Cittadella della Giustizia » di Bassano del Grappa, costata 20 milioni di euro e a oggi ancora inutilizzata.

Anche ai fini della consistenza numerica, come è risaputo, il numero adeguato di abitanti per tribunale è circa 300.000. Solo Vicenza ne ha quasi 860.000, superando di gran lunga le cifre cosiddette « ideali ». Inoltre, il nuovo polo sarebbe a costo zero, in quanto la struttura già esiste ed il suo utilizzo permetterebbe di sgravare notevolmente Vicenza, che potrebbe trasferire tutte le attività in Borgo Berga, abbandonando l'edificio di Contrà Santa Corona, su cui pare vi siano anche problemi di agibilità.

Il nuovo tribunale della Pedemontana radunerebbe oltre 500.000 abitanti, una cifra perfettamente in linea con i parametri legislativi, e andrebbe a ridurre, si spera, i biblici tempi di attesa per una causa di primo grado: oggi a Vicenza la durata media sfiora i 9 anni, contro i 7 del 2010 e contro i 2 dell'ormai ex tribunale di Bassano del Grappa.

L'articolo 1, ai commi 6 e 7, infine prevede che le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture saranno a carico del bilancio della regione Veneto, mentre le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimarranno a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nel distretto della corte di appello di Venezia sono istituiti il tribunale ordinario della Pedemontana e la procura della Repubblica presso il tribunale della Pedemontana.

2. Il tribunale della Pedemontana ha giurisdizione sul territorio dei comuni di: Altivole, Asiago, Asolo, Bassano del Grappa, Borso del Grappa, Breganze, Bressanvido, Caerano San Marco, Caltrano, Calvene, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Carrè, Cartigliano, Cassola, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Chiuppano, Cittadella, Cogollo del Cengio, Colceresa, Cornuda, Eneo, Fara Vicentino, Fontaniva, Fonte, Foza, Galliera Veneta, Gallio, Gazzo Padovano, Grantorto, Loria, Lugo di Vicenza, Lusiana Conco, Marostica, Maser, Monfumo, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Pederobba, Pianezze, Pieve del Grappa, Possagno, Pove del Grappa, Pozzoleone, Resana, Riese Pio X, Roana, Romano d'Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Rotzo, Salcedo, Sandrigo, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, San Zenone degli Ezzelini, Sarcedo, Schiavon, Solagna, Tezze sul Brenta, Thiene, Tombolo, Valbrenta, Valdastico, Vedelago, Zané e Zugliano.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia individua, con proprio decreto, nell'ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, gli organici del tribunale ordinario della Pedemontana e della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario della Pedemontana, avuto riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquen-

nio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all'articolo 1, comma 2, e fissa altresì la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

4. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alla tabella A annessa all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

5. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti dal comma 2, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed appartenenti alla competenza del tribunale ordinario della Pedemontana sono devoluti al tribunale medesimo, ad eccezione delle cause civili già assegnate in decisione e dei procedimenti penali per i quali sia già stato dichiarato aperto il dibattimento.

6. Le spese di gestione e di manutenzione degli immobili e i costi del servizio di custodia e vigilanza delle strutture sono poste e regolate, previe apposite intese, a carico del bilancio della regione Veneto. Possono concorrere alla copertura delle suddette spese gli enti locali interessati all'istituzione o altri soggetti che operano sul territorio, per finalità di interesse pubblico, previa intesa con la regione Veneto.

7. Le spese relative alla retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e della polizia giudiziaria rimangono a carico dello Stato.

€ 1,00